



Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 418 del 28 gennaio 2026

OGGETTO: Accordo per la promozione e la comunicazione del marchio “SARA” per il biennio 2026-2027.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

VISTO l'articolo 4, lett. g), dello Statuto, che prevede tra le finalità istituzionali dell'Ente l'attuazione di forme di assistenza di tipo assicurativo dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

TENUTO CONTO che la Compagnia SARA Assicurazioni Spa, partecipata dall'ACI nella misura dell'80% del capitale sociale, è, ai sensi del proprio Statuto, “Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia”;

VISTA la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 18 novembre 2023 con la quale, in prosecuzione delle analoghe iniziative attivate nelle precedenti annualità, è stata autorizzata la stipula di un Accordo biennale con la stessa SARA, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2025, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del marchio “SARA” da parte dell'Ente, con possibilità di coinvolgimento degli Automobile Club federati, quali Agenti generali della Compagnia mediante stipula di specifici subcontratti;

VISTA la nota prot. n.15 del 21 gennaio 2026 con la quale la Direzione Presidenza e Segreteria Generale, in considerazione dell'intervenuta scadenza del citato accordo tra l'ACI e la SARA e dei correlati subcontratti tra l'Ente e gli Automobile Club, sottopone la prosecuzione dell'iniziativa per il biennio 2026 -2027;



Automobile Club d'Italia

VISTI gli schemi di atti a tal fine predisposti, in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente;

TENUTO CONTO che il nuovo Accordo con la SARA ripropone i contenuti della precedente intesa, arricchendo le iniziative finalizzate ad ulteriori sviluppi all'interno della Federazione;

TENUTO CONTO, in particolare, degli impegni di comunicazione e divulgazione del marchio "SARA" previsti a carico dell'ACI per il biennio in questione, da svolgere in occasione, tra l'altro, di eventi quali il Gran Premio di Formula 1 di Monza e di manifestazioni dedicate al motorismo storico, nonché attraverso le riviste edite dall'Ente, *L'Automobile*, *Young Classic* e *L'Automobile Classica*, il sito *internet* istituzionale, le pagine *social*, il portale *intranet* riservato ai dipendenti del Gruppo ACI ed i canali multimediali *ACI Radio* e *ACI TV*;

PRESO ATTO che, a fronte di detti impegni, la SARA riconoscerà all'ACI un corrispettivo annuo di €.2.400.000, IVA esclusa;

TENUTO CONTO che l'articolo 2.2 dell'accordo prevede la possibilità per l'Ente di continuare a coinvolgere direttamente gli Automobile Club federati, tramite la stipula di separati accordi, nello svolgimento delle attività di promozione e comunicazione del marchio "SARA", utilizzando anche i rispettivi siti istituzionali e la rete delle Delegazioni;

PRESO ATTO della proposta della Direzione di confermare nell'importo massimo annuo di €.750.000, oltre IVA, l'ammontare del corrispettivo complessivo da destinare agli Automobile Club che aderiranno all'iniziativa per il biennio 2026-2027;

TENUTO CONTO che l'attività di promozione e diffusione del marchio "SARA" è coerente con l'attuazione delle funzioni istituzionali dell'Ente e dei servizi resi ai Soci e all'utenza automobilistica nel suo complesso, assicurando lo sviluppo di sinergie reciprocamente utili con la SARA;

CONSIDERATO che il coinvolgimento degli Automobile Club e della loro capillare rete territoriale è idonea a rendere più efficace l'azione di promozione ed a potenziarne i risultati ed i benefici attesi;

RILEVATO, in relazione a quanto sopra, l'interesse dell'Ente a rinnovare la collaborazione in parola anche per il biennio 2026-2027, in linea con le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 dello Statuto, al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione di promozione del marchio "SARA" sul territorio nazionale;

RILEVATO altresì che la SARA, in quanto "Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia" ed in considerazione dei rapporti in essere con l'ACI, è l'unico soggetto in grado di garantire appieno lo sviluppo degli effetti sinergici sopra richiamati;



Automobile Club d'Italia

PRESO ATTO che la ripartizione tra gli Automobile Club aderenti all'iniziativa del citato importo massimo annuo di €.750.000, oltre IVA, ad essi destinato avverrà, in conformità a quanto operato nel precedente biennio, sulla base delle provvigioni riconosciute dalla SARA ai medesimi Automobile Club nell'annualità 2025;

DELIBERA

- di procedere alla stipula di un nuovo accordo biennale tra l'ACI e la SARA Assicurazioni Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2027, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del marchio "SARA" a fronte di un corrispettivo annuo di €.2.400.000, IVA esclusa, in conformità allo schema di atto che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della stessa;
- di approvare il nuovo schema di contratto tra l'ACI e gli Automobile Club che aderiranno all'iniziativa per il medesimo biennio, in conformità allo schema di atto che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante della stessa;
- di autorizzare la destinazione agli Automobile Club aderenti dell'importo massimo complessivo di €. 750.000, oltre IVA, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, per le attività di promozione e comunicazione del marchio "SARA" che gli stessi saranno chiamati a realizzare, rimettendo al Presidente dell'ACI già eletto, a seguito del suo insediamento, l'approvazione della tabella di ripartizione dei corrispettivi da riconoscere contrattualmente a ciascun AC sulla base dei dati sulle provvigioni riferiti all'anno 2025 che saranno comunicati dalla SARA, nel citato limite massimo di € 750.000,00, oltre IVA.

La Direzione Presidenza e Segreteria Generale è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

N.2 allegati (all. A e B)

SCRITTURA PRIVATA

TRA

la Sara Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata “**SARA**”) con sede in Roma, Via Po n. 20, capitale sociale € 54.675.000= i.v., Registro delle Imprese del Tribunale di Roma n. 946/41, codice fiscale n. 00408780583 e Partita IVA n. 00885091009, nella persona del Direttore Generale Alberto Tosti

E

l’Automobile Club d’Italia (di seguito denominato “**ACI**”), con sede in Roma, Via Marsala, 8, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001, nella persona del Commissario Straordinario, Generale Tullio del Sette.

(SARA ed ACI di seguito definiti individualmente “**Parte**” e unitamente “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A) Sara, Partner assicurativo ufficiale dell’Automobile Club Italia (ACI), è una società debitamente autorizzata allo svolgimento in Italia dell’attività di assicurazione;
- B) l’ACI è l’ente pubblico non economico che statutariamente rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, tra l’altro, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della sicurezza, oltre che della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio;
- C) l’ACI dispone di Strutture su tutto il territorio nazionale ed è la Federazione che associa gli Automobile Club provinciali e locali che, ai sensi di Statuto, nella propria circoscrizione territoriale perseguono le finalità di interesse generale automobilistico e svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell’automobilismo;
- D) Sara, operando nel settore della tutela assicurativa dei veicoli e delle persone, persegue obiettivi pienamente coerenti con i principi di **mobilità sostenibile e sicura** che caratterizzano la mission dell’ACI e, pertanto, intende avvalersi dell’Ente per promuovere e dare visibilità al proprio marchio;
- E) la valorizzazione del marchio Sara, nell’ambito di eventi, campagne o attività promosse da ACI, risponde ad una logica di integrazione e coerenza istituzionale, in quanto:
 - contribuisce a diffondere modelli di comportamento responsabile nella circolazione stradale, anche attraverso la promozione di un marchio che è sinonimo di prodotti e servizi assicurativi orientati alla prevenzione e alla

sicurezza;

- rafforza l'immagine di ACI come ente promotore di partnership virtuose nel settore della mobilità e dell'assicurazione responsabile;
- favorisce la sinergia comunicativa tra l'ACI e la propria società controllata, per cui l'Accordo si inserisce in una strategia istituzionale di promozione della cultura della mobilità sostenibile e sicura, mediante la diffusione di un marchio che, per storia, valori e rapporti con l'Ente, rappresenta un partner naturale e coerente delle iniziative ACI rivolte agli stakeholder.

F) l'ACI è, quindi, disponibile ad assicurare al marchio ed ai prodotti Sara il più ampio rilievo in coerenza con le proprie funzioni istituzionali e dei servizi resi ai soci e che, a tali fini, si avverrà altresì delle attività di promozione del marchio svolte in modo capillare sul territorio per mezzo dei propri Automobile Club federati, Agenti Generali SARA;

G) le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza e di condividere i principi contenuti nei rispettivi Codici etici;

H) le Parti intendono disciplinare, nel presente accordo, i termini e le condizioni nonché i reciproci impegni a fronte delle iniziative di promozione e comunicazione del marchio "SARA" da parte dell'ACI.

Art. 1 - Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo ed hanno valore di accordo fra le Parti.

1.2 Il marchio "SARA" ed i criteri di esposizione dello stesso sono quelli attualmente utilizzati. L'ACI si impegna a rispettare ogni eventuale nuova indicazione che Sara riterrà di comunicare.

Art. 2 - Oggetto

2.1 L'ACI si impegna a:

- dare evidenza al marchio "SARA" sul sito istituzionale www.aci.it promuovendo i contenuti valoriali della Compagnia;
- dare evidenza, altresì, del marchio "SARA" sul sito club.aci.it, valorizzando i vantaggi per i soci sulle polizze e sui servizi della Compagnia;
- promuovere il marchio "SARA" nella comunicazione interna ACI mediante la Newsletter dell'Ente, *RAP*, con particolare riferimento a sconti e vantaggi per i dipendenti;
- integrare il piano editoriale dei profili social ACI, previo invio da parte di SARA dei materiali necessari, con almeno 1 post al mese con contenuti legati al mondo SARA

come, a titolo di esempio: iniziative e progetti legati alla sicurezza stradale promossi dalla Compagnia, vantaggi per i soci ACI sulle polizze Sara, iniziative promozionali Sara;

- promuovere presso le società controllate la diffusione sui canali intranet e/o newsletter del catalogo prodotti e delle condizioni vantaggiose riservate ai dipendenti del Gruppo ACI;
- promuovere la pubblicazione di pagine pubblicitarie Sara sulle 3 riviste dell'ACI "l'Automobile", "Young Classic", "l'Automobile Classica" (secondo la periodicità specifica delle 3 riviste) e la realizzazione di articoli redazionali e/o interviste dedicate a Sara e ai suoi prodotti;
- promuovere la definizione di un piano editoriale annuale con ACI radio che:

permetta di trasmettere spot Sara, pubblicazioni e di evidenziare i vantaggi riservati ai soci ACI; preveda la realizzazione e diffusione di interviste realizzate in occasione di alcuni eventi Sara (ad esempio *Sara Safe Factor*) e l'organizzazione di eventi e rubriche dedicati alla mobilità, alla sicurezza stradale e alla prevenzione e gestione del rischio;

- promuovere presso ACI Sport la definizione di un piano editoriale annuale con ACI TV che: permetta di passare spot Sara, iniziative promozionali e relativi vantaggi riservati ai soci ACI; preveda la copertura video di alcuni eventi Sara e ACI;
- agevolare lo sviluppo di iniziative utili a dare ampia visibilità al brand "SARA" nella manifestazione del Gran Premio di Monza di Formula 1;
- promuovere la realizzazione di manifestazioni, eventi, momenti formativi, rivolti sia ai collezionisti e cultori dei veicoli storici, sia d'epoca e di interesse storico e collezionistico, dando grande visibilità al brand "SARA" e ai prodotti assicurativi SARA rivolti al mondo del motorismo storico;
- consentire a Sara l'utilizzo del marchio "ACI" e della denominazione "Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia" in ogni occasione e per tutte le proprie attività di comunicazione; le modalità di utilizzazione verranno preventivamente concordate tra le Parti; le attività di comunicazione sono specificamente indicate nell'Allegato 1;
- informare Sara su eventuali progetti volti ad incrementare la base associativa che possano avere contenuti di carattere assicurativo, in modo che la stessa possa essere in grado di formulare eventuali proposte commerciali e/o di *partnership*;
- evitare o comunque impedire, nell'ambito dell'ACI, qualsiasi uso, accostamento o abbinamento del nome e del marchio "SARA" che possa arrecare pregiudizio all'immagine commerciale e al decoro della stessa Società.

2.2 Sara prende atto che l'ACI, tramite la stipula di separati accordi con gli AC, rimanendo direttamente responsabile nei confronti della Sara e senza ulteriore aggravio di costi ed oneri di alcun tipo a carico di quest'ultima, possa coinvolgere direttamente gli AC nello svolgimento delle attività promo-comunicazionali previste nel presente Accordo; a tal fine, tra l'altro, l'ACI e gli AC possono stabilire di utilizzare i siti e la rete delle delegazioni degli stessi AC.

2.3. Le Parti convengono di attuare incontri periodici di lavoro sia per monitorare la corretta applicazione del presente Accordo, sia per realizzare eventuali iniziative ed attività che sviluppino al meglio le sinergie di marketing/comunicazione anche con il coinvolgimento delle altre Società del gruppo ACI.

Articolo 3 – Corrispettivo

3.1 A fronte delle prestazioni rese in esecuzione del presente Accordo e quale integrale corrispettivo contrattuale, l'ACI ha diritto al compenso annuale pari ad € 2.400.000 (euro duemilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa, che sarà corrisposto da Sara nei seguenti termini:

- € 2.400.000 (euro duemilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa, per l'attività che l'ACI renderà nel corso dell'anno 2026, che saranno corrisposti dalla SARA nei seguenti termini:
 - (i) una prima rata, nella misura del 50%, che sarà corrisposta, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa e che potrà essere emessa dall'ACI successivamente al 30 giugno 2026;
 - (ii) il saldo sarà corrisposto, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura ma non prima del 31 dicembre 2026;
- € 2.400.000 (euro duemilioniquattrocentomila/00), IVA esclusa, per l'attività che l'ACI renderà nel corso dell'anno 2027, che saranno corrisposti dalla SARA nei seguenti termini:
 - (i) una prima rata, nella misura del 50%, che sarà corrisposta, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa e che potrà essere emessa dall'ACI successivamente al 30 giugno 2027;
 - (ii) il saldo sarà corrisposto, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura ma non prima del 31 dicembre 2027.

3.2 In caso di contestazione di qualsiasi natura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente, è fatto divieto all'ACI di operare alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, di somme da esso dovute a Sara.

Articolo 4 – Durata

4.1 Il presente Accordo ha una durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 5 – Nullità parziale

5.1 Qualsiasi articolo, clausola o paragrafo del presente Accordo che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non pregiudicherà, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, l'efficacia delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano sin d'ora a negoziare in buona fede la sostituzione dell'articolo, clausola o paragrafo che sia stato dichiarato o sia divenuto illegittimo, invalido o inefficace con lo scopo di concordare un nuovo testo il cui

contenuto rispecchi quanto più possibile l'intento originario delle Parti.

Articolo 6 – Modifiche e integrazioni

6.1 Qualsiasi modifica od integrazione dell'Accordo dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti. Qualora le modifiche riguardino il marchio "SARA" o i criteri di esposizione dello stesso, l'ACI non potrà esimersi dal prestare il proprio consenso qualora le modifiche richieste non comportino apprezzabili sacrifici per lo stesso. Tutte le eventuali future modifiche apportate alle disposizioni di legge e degli organi di vigilanza, che abbiano carattere imperativo e che siano direttamente applicabili, si intenderanno automaticamente recepite dal presente Accordo, che pertanto continuerà ad avere pieno vigore con le integrazioni e le variazioni conseguenti alle suddette modifiche.

Articolo 7 – Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e comunicata attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- quanto alla SARA Assicurazioni S.p.A.,
SARA Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale – PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it;

- quanto all'Automobile Club d'Italia
Automobile Club d'Italia
Presidenza – PEC: presidenza@pec.aci.it

Articolo 8 – Esclusiva

8.1 L'ACI si impegna a non stipulare accordi aventi lo stesso oggetto e contenuto di cui al presente Accordo con altre imprese operanti nel settore assicurativo per il periodo di validità contrattuale.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa

9.1 Le Parti, convenzionalmente, individuano tra i rispettivi obblighi di cui agli articoli 2 e 3 le tipologie di grave inadempimento.

9.2 In caso di inadempimento, da parte dell'ACI, di una delle obbligazioni di cui agli articoli 2 o 8, il presente Accordo s'intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 10 – Legge applicabile e giurisdizione competente

10.1 Le Parti concordano espressamente che il presente Accordo è regolato e sarà interpretato in conformità alla legge italiana e che, in caso di controversia concernente l'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente Accordo, la competenza giurisdizionale esclusiva è devoluta al foro di Roma.

Roma, il _____

PER ACI

PER SARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e seguenti, specificamente si approvano le clausole contenute negli artt. **8** – Esclusiva, **9** - Clausola risolutiva espressa e **10** – Legge applicabile e giurisdizione competente.

PER ACI

PER SARA

ALLEGATO 1

1) Logo ACI in Multimedia

a) Nel sito www.sara.it è presente il logo dell'ACI nella *home page* e in tutte le "pagine prodotto" che prevedono vantaggi per i soci; inoltre, è presente una pagina, dedicata al rapporto tra l'ACI e la SARA, che elenca dettagliatamente tutti i vantaggi per gli assicurati che sono anche soci nonché tutte le iniziative realizzate dalla Compagnia in collaborazione con l'Ente.

b) È in facoltà della Sara utilizzare il logo dell'ACI sul Portale Agenzie.

2) Logo dell'ACI nel progetto *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a) Il logo dell'ACI è parte del progetto sulla sicurezza stradale "Sara *Safe Factor*": - nei comunicati redatti sugli incontri locali e inviati ai media locali (loghi degli AC); - nei *leaflet* informativi che vengono distribuiti in tutte le agenzie della Sara e negli incontri "Sara *Safe Factor*";
- nella grafica delle pagine dedicate su *Facebook*.

3) Logo dell'ACI in comunicazione istituzionale e di prodotto

a) Abbinamento del logo della SARA con il logo dell'ACI e/o con il *claim* "Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia", in ragione delle specifiche esigenze della Compagnia su: - carta intestata e materiale di corrispondenza,
- comunicati stampa
- brochure di prodotto,
- manifesti e locandine per punto vendita,
- annunci stampa per le testate dell'ACI e degli AC.
- campagne pubblicitarie in genere, sui vari media (TV, stampa, radio, web...).

b) Il logo dell'ACI potrà inoltre essere inserito su:
- brochure di prodotto.

c) Sarà data massima evidenza alle condizioni speciali per i soci dell'ACI su:
- brochure di prodotto,
- manifesti e locandine per punto vendita,
- annunci stampa per le testate dell'ACI e degli AC.

CONTRATTO PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL MARCHIO SARA

TRA

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato “**ACI**”) con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del legale rappresentante,

E

gli Automobile Club (di seguito denominati “**AC**”), nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, firmatari del presente Contratto,

(di seguito definiti individualmente “**Parte**” e unitamente “**Parti**”).

PREMESSO

CHE l'ACI, in data XXXXXXXX, ha stipulato con la Sara Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata “**SARA**”), l'Accordo per la promozione e la comunicazione del marchio ‘SARA’ da parte dell'ACI” relativo al biennio 2026-2027 (di seguito denominato “**Accordo ACI-SARA**”);

CHE con il predetto Accordo ACI-SARA l'Ente e la Società dallo stesso controllata – “Assicuratrice ufficiale dell'Automobile d'Italia” - hanno confermato la sinergia efficacemente realizzata dal 2008, senza soluzione di continuità, attraverso analoghe formule contrattuali;

CHE, in base all'articolo 2.2 dell'Accordo ACI-SARA, la Società ha preso atto della possibilità che l'ACI e gli AC federati – Agenti Generali SARA - stipulino separati accordi per il diretto coinvolgimento dei Sodalizi nello svolgimento delle attività promo-comunicazionali previste dallo stesso Accordo ACI-SARA, anche prevedendo l'utilizzo dei siti *web* e della rete di delegazioni degli AC;

CHE il Commissario Straordinario dell'ACI, con deliberazione in data XXXXXX, preso atto della predetta disposizione di cui al su citato art. 2.2, ha approvato l'iniziativa di coinvolgere direttamente gli AC nello svolgimento delle attività promo-comunicazionali previste dall'Accordo ACI-SARA, destinando a detta iniziativa l'importo massimo di € 750.000,00 annui, oltre IVA, come corrispettivo da riconoscere agli AC aderenti all'iniziativa, e conferendo mandato al Presidente per l'approvazione della tabella di ripartizione del predetto importo complessivo in base alle provvigioni riconosciute dalla SARA agli stessi AC nell'anno 2025;

CHE, ai predetti fini, il Commissario Straordinario dell'ACI, con la stessa deliberazione in data XXXXXX, previo parere positivo espresso dall'Avvocatura dell'Ente, ha approvato lo schema del presente accordo (di seguito denominato “**Contratto**”), quale “sub contratto” rispetto all'Accordo ACI-SARA;

CHE il Presidente, con deliberazione in data XXXXXXXX, ha approvato la su menzionata tabella di ripartizione, nella quale sono riportati gli importi annui da riconoscere a ciascun AC come corrispettivo degli impegni contrattualmente assunti;

CHE le Parti intendono, di seguito, disciplinare negozialmente i reciproci impegni in relazione alle iniziative di promozione e comunicazione del marchio “**SARA**” da parte degli AC aderenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Disposizioni generali

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto ed hanno valore di accordo fra le Parti.

1.2 Le Parti concordano nel qualificare il presente quale “sub contratto” dell’Accordo ACI-SARA, di cui in premessa e prendono atto che qualsiasi caso di risoluzione o comunque di cessazione della validità o dell’efficacia dell’Accordo ACI-SARA determina la risoluzione o la cessazione della validità o dell’efficacia del presente contratto e che l’eventuale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o qualsiasi altra causa di sospensione dell’esecuzione delle prestazioni delle parti sollevata nell’ambito dell’Accordo ACI-SARA determina la sospensione dei pagamenti del corrispettivo di cui al presente contratto da parte di ACI.

1.3 Il marchio “SARA” ed i criteri di esposizione dello stesso sono quelli attualmente utilizzati. Al riguardo, le Parti si impegnano a rispettare ogni eventuale nuova indicazione che la SARA riterrà di comunicare.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Gli AC aderenti al Contratto si impegnano a:

- a)** dare risalto al marchio “SARA” nel proprio sito internet istituzionale, nonché sulla rivista sociale e sulle proprie pagine *social*, qualora esistenti;
- b)** dare risalto al marchio “SARA” attraverso le proprie Delegazioni;
- c)** consentire alla SARA l’utilizzo del marchio degli AC, qualora ne sia interessata, in ogni occasione e per tutte le proprie attività di comunicazione; le modalità di utilizzazione verranno preventivamente concordate tra le Parti;
- d)** informare la SARA su eventuali progetti locali, volti ad incrementare la base associativa, che possano avere contenuti di carattere assicurativo, in modo che la stessa possa essere in grado di formulare eventuali proposte commerciali e/o di *partnership*;
- e)** evitare o comunque impedire, nell’ambito territoriale di competenza, qualsiasi uso, accostamento o abbinamento del nome e del marchio “SARA” che possa arrecare pregiudizio all’immagine commerciale e al decoro della stessa Società.

2.2 Le attività ed iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b) sono indicate, esemplificativamente e non tassativamente, nella scheda allegata al presente Contratto, che sarà utilizzata a fini di rendicontazione.

Articolo 3 – Corrispettivo

3.1 A fronte delle prestazioni rese in esecuzione del presente Contratto, e quale integrale corrispettivo contrattuale, gli AC aderenti hanno diritto al compenso annuale, come da tabella allegata; detto compenso sarà corrisposto dall’ACI nei seguenti termini:

a) annualità 2026

- una prima rata, nella misura del 50%, all’atto della rendicontazione delle attività svolte al 30 giugno 2026, previa ricezione di fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa;

- una seconda rata, nella misura del 50%, all'atto della rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre 2026, previa ricezione di fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa;

b) annualità 2027

- una prima rata, nella misura del 50%, all'atto della rendicontazione delle attività svolte al 30 giugno 2027, previa ricezione di fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa;
- una seconda rata, nella misura del 50%, all'atto della rendicontazione delle attività svolte al 31 dicembre 2027, previa ricezione di fattura elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa.

3.2 In caso di contestazione di qualsiasi natura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di cui ai commi precedenti, è fatto divieto agli AC di operare alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, di somme dovute all'ACI.

Articolo 4 – Durata

4.1 Il presente Accordo ha una durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 5 – Esclusiva

5.1 Gli AC aderenti si impegnano, per il periodo di vigenza **contrattuale**, a non stipulare contratti, aventi lo stesso oggetto e contenuto di cui al presente Contratto, con operatori economici del settore assicurativo.

Articolo 6 – Clausola risolutiva espressa

6.1 In caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 2 o 5, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 7 – Legge applicabile e giurisdizione competente

7.1 Le Parti concordano espressamente che il presente Contratto è regolato e sarà interpretato in conformità della legge italiana e che, in caso di controversia concernente l'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione dello stesso Contratto, la competenza giurisdizionale esclusiva è devoluta al foro di Roma.

lì _____

ACI

AC

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile specificamente si approvano le clausole contenute nell'art. 5 – “Esclusiva”, nell'art. 6 – “Clausola risolutiva espressa” e nell'art. 7 – “Legge applicabile e giurisdizione competente”.

ACI

AC

Allegati:

- 1) tabella indicazione del corrispettivo
- 2) scheda per la rendicontazione

Allegato n. 2

**CONTRATTO ACI - AC _____ 2026 - 2027
PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL MARCHIO SARA**

**Rendicontazione attività promozionali – anno _____, semestre _____
(Articoli 2.2 e 3.1 Contratto cit.)**

La presente rendicontazione, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2.2 e 3.1 del Contratto in oggetto, concerne le attività promozionali svolte dall'AC, nel corso dell'anno _____, per dare risalto al marchio SARA in esecuzione degli impegni contrattuali.

Tipologia/Ambiti di intervento	Iniziative <i>[Barrare le caselle di interesse ed, eventualmente, descrivere sinteticamente le iniziative ritenute di maggiore rilievo e/o allegare la documentazione ritenuta significativa]</i>
Promozione diretta (in particolare, presso Sede AC e Delegazioni)	<p><i>Trade promotion (comarketing)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Esposizione prodotti• Affissioni/vetrofanie• Campagne/iniziative locali realizzate sinergicamente per promuovere prodotti/servizi dell'AC e della SARA• Scontistica locale per Soci/Assicurati <p>Descrizione/allegati [<i>eventuali</i>]</p>
	<p><i>Direct marketing</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Invio personalizzato di lettere/<i>e-mail, brochure, cataloghi</i>• Volantinaggio <p>Descrizione/allegati [<i>eventuali</i>]</p>
Promozione <i>on line</i>	<p>Campagne/iniziative promozionali su sito istituzionale e <i>social media</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Campagne/iniziative su sito

	<ul style="list-style-type: none"> • Campagne/iniziative su <i>social</i> <p>Descrizione/allegati [<i>eventuali</i>]</p>
Eventi	<p>Organizzazione di eventi promozionali specifici o inserimento di iniziative promozionali in eventi già in programma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi diretti ai soci, clienti ed altri <i>stakeholder</i> (quali manifestazioni sportive, premiazione ed iniziative in ambito ACI Storico, convegni e <i>road show</i>) • Eventi sui <i>media</i> (quali conferenze stampa) <p>Descrizione/allegati [<i>eventuali</i>]</p>
Rivista sociale	<p>Inserzioni promo pubblicitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicità in senso stretto • Inserti ed inchieste in materia assicurativa <p>Descrizione/allegati [<i>eventuali</i>]</p>
Altro	

Data, _____

Il Direttore
(_____)

